

Sentenze della Corte di Giustizia e del Tribunale dell'Unione europea relative a giudizi di cui l'Italia sia stata parte o che abbiano rilevanti conseguenze per l'ordinamento italiano (art. 14, lett. a, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)

(ottobre-dicembre 2024)

1) Sentenze derivanti da ricorsi per inadempimento

1a) Sentenze derivanti da ricorsi per inadempimento proposti, ex art. 258 TFUE, nei confronti dell'Italia

Non è stata pronunciata alcuna sentenza derivante da ricorsi per inadempimento proposti, ex art. 258 TFUE, nei confronti dell'Italia.

1b) Sentenze derivanti da ricorsi per inadempimento, proposti ex art. 258 TFUE, in cui l'Italia è intervenuta

Non è stata pronunciata alcuna sentenza derivante da ricorsi per inadempimento proposti, ex art. 258 TFUE, in cui l'Italia sia intervenuta.

1c) Sentenze derivanti da ricorsi ex art. 108.2 TFUE

Non è stata pronunciata alcuna sentenza derivante da ricorsi ex art. 108.2 TFUE

2) Sentenze ex art. 260 TFUE – Commissione c. Italia

Non è stata pronunciata alcuna sentenza derivante da ricorsi proposti dalla Commissione, ex art. 260 TFUE, nei confronti dell'Italia.

3) Sentenze derivanti da ricorsi d'annullamento ex art. 263 TFUE

3a) Sentenze derivanti da ricorsi d'annullamento promossi dall'Italia

Non è stata pronunciata alcuna sentenza derivante da ricorsi d'annullamento promossi dall'Italia.

3b) Sentenze derivanti da ricorsi d'annullamento in cui l'Italia è intervenuta

REGIME LINGUISTICO

Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Sesta Sezione)
<u>T-7/23</u> <u>FRANCIA</u> <u>(SOSTENUTA</u> <u>DA REPUBBLICA</u> <u>ITALIANA)/</u> <u>COMMISSIONE</u> 9-ott-24	Regime linguistico – Bando di concorso generale per l'assunzione di amministratori nei settori dell'energia, del clima e dell'ambiente – Limitazione della scelta della lingua 2 all'inglese – Regolamento n. 1 – Articolo 1 quinquies, paragrafo 1, articolo 27 e articolo 28, lettera f), dello	1) Il bando di concorso generale EPSO/AD/401/22 intitolato «Amministratori (AD 6) nei settori dell'energia, del clima e dell'ambiente» è annullato. 2) La Commissione europea è condannata a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla Repubblica francese. 3) Il Regno del Belgio e la Repubblica italiana si faranno carico delle proprie spese.

	Statuto – Discriminazione fondata sulla lingua – Interesse del servizio – Proporzionalità	
--	---	--

4) Sentenze ex art. 267 TFUE – Pregiudiziali italiane

FISCALITA' E DOGANE		
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Prima Sezione)
<p style="text-align: center;"><u>C-503/23</u> <u>ITALIA</u></p> <p style="text-align: center;"><u>TAR PIEMONTE</u></p> <p style="text-align: center;">7-nov-24</p>	<p>Unione doganale – Codice doganale dell’Unione – Regolamento (UE) n. 952/2013 – Articolo 18 – Rappresentante doganale – Libera prestazione dei servizi – Direttiva 2006/123/CE – Articoli 10 e 15 – Centri di assistenza doganale – Limitazione territoriale dell’attività – Restrizione – Giustificazione</p>	<p>1) L’art. 18.3 del regolamento (UE) n.952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione, deve essere interpretato nel senso che: esso non osta a una normativa nazionale la quale limiti l’esercizio dell’attività dei rappresentanti doganali organizzati nella forma di una società di capitali avente come oggetto sociale esclusivo la prestazione di servizi di assistenza doganale all’ambito territoriale del compartimento doganale in cui tale società ha sede, a condizione che detta normativa sia conforme al diritto dell’Unione.</p> <p>2) L’art. 15, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, deve essere interpretato nel senso che: esso osta a una normativa nazionale la quale, per garantire l’efficacia dei controlli doganali, al fine di prevenire le frodi doganali e di tutelare i destinatari dei servizi di assistenza doganale, limiti l’esercizio dell’attività dei rappresentanti</p>

		doganali organizzati nella forma di una società di capitali avente come oggetto sociale esclusivo la prestazione di servizi di assistenza doganale all'ambito territoriale del compartimento doganale in cui tale società ha sede, nella misura in cui una siffatta limitazione territoriale non sia applicata in modo coerente e l'obiettivo di garantire l'efficacia di detti controlli possa essere conseguito mediante misure meno restrittive.
GIUSTIZIA E DIRITTI FONDAMENTALI		
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Quinta Sezione)
<u>C-126/23</u> <u>ITALIA</u> <u>TRIBUNALE DI</u> <u>VENEZIA</u> 7-nov-24	Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva 2004/80/CE – Articolo 12, paragrafo 2 – Sistemi nazionali di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti – Delitto di omicidio – Indennizzo dei familiari stretti della persona deceduta – Nozione di “vittime” – Sistema di indennizzo “a cascata” secondo l’ordine di devoluzione successoria – Normativa nazionale che esclude il versamento di un indennizzo agli altri familiari della persona deceduta in presenza di figli e di un coniuge superstite – Genitori,	L’art. 12.2 della direttiva 2004/80/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa all’indennizzo delle vittime di reato, dev’essere interpretato nel senso che: esso osta a una normativa di uno Stato membro che prevede un sistema di indennizzo per i reati intenzionali violenti che subordina, in caso di omicidio, il diritto all’indennizzo dei genitori della persona deceduta all’assenza di coniuge superstite e di figli di tale persona e quello dei fratelli e delle sorelle di quest’ultima all’assenza di detti genitori.

	fratelli e sorelle della persona deceduta – Indennizzo “equo ed adeguato”	
LAVORO E POLITICA SOCIALE		
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Settima Sezione)
<p><u>C-322/23</u> <u>ITALIA</u></p> <p><u>TRIBUNALE DI</u> <u>LECCE</u></p> <p>17-ott-24</p>	<p>Politica sociale – Direttiva 1999/70/CE – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Clausola 4 – Settore pubblico – Docenti – Assunzione come dipendenti pubblici di ruolo di lavoratori con contratto a tempo determinato mediante una procedura di selezione per titoli – Determinazione dell’anzianità di servizio – Computo parziale dei periodi di servizio prestati nell’ambito di contratti di lavoro a tempo determinato – Recupero successivo del periodo di anzianità di servizio non computato – Irrilevanza ai fini della valutazione dell’esistenza di una discriminazione</p>	<p>La clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che:</p> <p>essa osta a una normativa nazionale che, ai fini del riconoscimento dell’anzianità di servizio di un lavoratore al momento della sua nomina come dipendente pubblico di ruolo, limita ai due terzi il computo dei periodi di servizio prestati oltre i quattro anni in forza di contratti di lavoro a tempo determinato, anche quando, dopo un dato numero di anni di servizio, il rimanente terzo dei periodi di servizio prestato sia recuperato ai soli fini economici.</p>

MERCATO INTERNO

Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Prima Sezione)
<p><u>C-242/23</u> <u>ITALIA</u></p> <p><u>CONSIGLIO DI STATO</u></p> <p>4-ott-24</p>	<p>Libera prestazione di servizi – Direttiva 2006/123/CE – Articolo 25, paragrafo 1 – Restrizioni alle attività multidisciplinari – Professione regolamentata – Legislazione nazionale che prevede, in via generale, un’incompatibilità tra l’esercizio congiunto dell’attività di mediatore immobiliare e quella di amministratore di condomini – Requisiti di indipendenza e di imparzialità – Proporzionalità della restrizione – Conseguenze dell’archiviazione di una procedura di infrazione della Commissione europea contro uno Stato membro</p>	<p>1) L’art. 258 TFUE deve essere interpretato nel senso che: l’archiviazione, da parte della Commissione europea, di una procedura d’infrazione contro uno Stato membro non comporta la conformità al diritto dell’Unione della normativa nazionale che era stata oggetto di tale procedura.</p> <p>2) L’art. 25.1 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che prevede, in via generale, un’incompatibilità tra l’attività di mediazione immobiliare e quella di amministratore di condomini, esercitate congiuntamente</p>
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Prima Sezione)
<p><u>C-16/23</u> <u>ITALIA</u></p> <p><u>TAR LIGURIA</u></p>	<p>Servizi nel mercato interno – Direttiva 2006/123/CE – Regime di autorizzazione – Articolo 10 – Requisiti per la concessione dell’autorizzazione – Vendita di</p>	<p>L’articolo 10, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che subordina il rilascio di un’autorizzazione di punti vendita di</p>

17-ott-24	prodotti del tabacco – Regolamentazione nazionale che subordina la concessione di un'autorizzazione all'istituzione di una rivendita di prodotti del tabacco al rispetto di determinati requisiti – Requisiti relativi alla distanza e alla popolazione – Tutela della salute pubblica contro il tabagismo	prodotti del tabacco al rispetto di requisiti relativi alla distanza geografica minima tra i prestatori e alla demografia, senza che l'autorità pubblica competente possa prendere in considerazione, in luogo di tali requisiti, aumenti periodici del numero di consumatori, purché i suddetti requisiti: – siano oggettivamente giustificati da un motivo imperativo di interesse generale, quale la protezione della sanità pubblica contro i rischi derivanti dai tabacchi lavorati; – siano tali da produrre effetti dissuasivi sulla domanda di tabacchi lavorati; – si applichino anche all'installazione di distributori automatici di tabacco; e – applicati, se del caso, con il criterio relativo all'interesse del servizio, rispettino il principio di proporzionalità e soddisfino i requisiti di chiarezza, univocità, oggettività, pubblicità, trasparenza e accessibilità.
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Quinta Sezione)
<u>C-683/22</u> <u>ITALIA</u> <u>TAR LAZIO</u> 7-nov-24	Direttiva 2014/23/UE – Procedura di aggiudicazione dei contratti di concessione – Articolo 43 – Modifica di una concessione, durante il periodo della sua validità, senza apertura alla concorrenza – Concessione di autostrade – Crollo del ponte Morandi a Genova (Italia) – Procedimento nazionale per grave inadempimento agli	1) L'art. 43 della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, in combinato disposto con il principio generale di buona amministrazione, deve essere interpretato nel senso che: esso non osta a una normativa nazionale ai sensi della quale l'amministrazione aggiudicatrice può procedere alla modifica di una concessione in corso di validità, riguardante la persona del concessionario e l'oggetto della concessione, senza organizzare una nuova procedura di aggiudicazione di concessione, purché tale modifica non rientri nell'ambito di applicazione dell'articolo 43, paragrafo 5, della citata direttiva e

	<p>obblighi di manutenzione e custodia della rete autostradale – Nuovi obblighi a carico del concessionario – Obbligo dell’amministrazione aggiudicatrice di esprimersi preliminarmente sulla necessità di organizzare una nuova procedura di aggiudicazione – Obbligo dell’amministrazione aggiudicatrice di esaminare preliminarmente l’affidabilità del concessionario</p>	<p>L’amministrazione aggiudicatrice abbia esposto i motivi per i quali ha ritenuto di non essere tenuta a organizzare una tale procedura.</p> <p>2) L’art. 43 della direttiva 2014/23 deve essere interpretato nel senso che: esso non osta a una normativa nazionale ai sensi della quale l’amministrazione aggiudicatrice può procedere alla modifica di una concessione in corso di validità senza aver valutato l’affidabilità del concessionario, qualora tale modifica non rientri nell’ambito di applicazione né dell’art. 43.1, primo comma, lettera d), ii), né dell’art. 43.5 della citata direttiva. Spetta a ciascuno Stato membro determinare le norme che permettono all’amministrazione aggiudicatrice di reagire qualora il concessionario si sia reso o sia sospettato di essersi reso autore di un grave inadempimento contrattuale, che rende dubbia la sua affidabilità, durante l’esecuzione della concessione.</p>
RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI		
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Quinta Sezione)
<p><u>C-157/23</u> <u>ITALIA</u></p> <p><u>CORTE DI</u> <u>CASSAZIONE</u></p> <p>19-dic-24</p>	<p>Ravvicinamento delle legislazioni – Responsabilità per danno da prodotti difettosi – Direttiva 85/374/CEE – Articolo 3, paragrafo 1 – Nozione di “produttore” – Nozione di “persona che si presenta come produttore” – Presupposti – Fornitore il cui nome coincide in</p>	<p>L’art. 3.1 della direttiva 85/374/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, deve essere interpretato nel senso che:</p> <p>il fornitore di un prodotto difettoso deve essere considerato una «persona che si presenta come produttore» di detto prodotto, ai sensi di tale disposizione, qualora tale fornitore non abbia materialmente apposto il suo nome, marchio o altro segno</p>

	parte con quello del produttore e con il marchio apposto da quest'ultimo sul prodotto	distintivo su siffatto prodotto, ma il marchio che il produttore ha apposto su quest'ultimo coincida, da un lato, con il nome di tale fornitore o con un elemento distintivo di quest'ultimo e, dall'altro, con il nome del produttore.
TUTELA DEI CONSUMATORI		
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Prima Sezione)
<p style="text-align: center;"><u>C-16/23</u> <u>ITALIA</u></p> <p style="text-align: center;"><u>TAR LIGURIA</u></p> <p style="text-align: center;">17-ott-24</p>	<p>Tutela dei consumatori – Direttiva 2005/29/CE – Articolo 2, lettera j), articoli 5, 8 e 9 – Nozione di “consumatore medio” – Pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori – Nozione di “pratica commerciale aggressiva” – Vendita abbinata di un finanziamento personale e di un prodotto assicurativo non collegato a tale finanziamento – Orientamento delle informazioni fornite al consumatore – Nozione di “framing” (incorniciamento) – Pratica commerciale consistente nel proporre simultaneamente a un consumatore un’offerta di finanziamento personale e un’offerta di un prodotto</p>	<p>1) La direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno («direttiva sulle pratiche commerciali sleali»), deve essere interpretata nel senso che la nozione di «consumatore medio», ai sensi di tale direttiva, deve essere definita con riferimento a un consumatore normalmente informato nonché ragionevolmente attento ed avveduto. Una siffatta definizione non esclude tuttavia che la capacità decisionale di un individuo possa essere falsata da limitazioni, quali distorsioni cognitive.</p> <p>2) L’articolo 2, lettera j), l’articolo 5, paragrafi 2 e 5, nonché gli articoli 8 e 9 della direttiva 2005/29 devono essere interpretati nel senso che:</p> <p>la pratica commerciale consistente nel proporre simultaneamente al consumatore un’offerta di finanziamento personale e un’offerta di un prodotto assicurativo non collegato a tale prestito non costituisce né una pratica commerciale in ogni caso aggressiva né una pratica commerciale considerata in ogni caso sleale, ai sensi di tale direttiva.</p> <p>3) La direttiva 2005/29 deve essere interpretata nel senso che:</p>

	<p>assicurativo non collegato a tale finanziamento – Assenza di un periodo di riflessione tra la sottoscrizione del contratto di finanziamento e quella del contratto assicurativo – Direttiva (UE) 2016/97 – Articolo 24</p>	<p>essa non osta a una misura nazionale che consente a un'autorità nazionale, una volta accertato il carattere «aggressivo» o, più in generale, il carattere «sleale» di una pratica commerciale adottata da un determinato professionista, di imporre a tale professionista di concedere a detto consumatore un periodo di riflessione ragionevole tra le date della sottoscrizione del contratto di assicurazione e del contratto di finanziamento, a meno che non esistano altri mezzi meno lesivi della libertà d'impresa che siano altrettanto efficaci per porre fine al carattere «aggressivo» o, più in generale, «sleale» di detta pratica.</p> <p>4) L'art. 24.3 della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa, deve essere interpretato nel senso che: esso non osta a che un'autorità nazionale esiga dal professionista, la cui pratica commerciale di incorniciamento è considerata «aggressiva», ai sensi degli articoli 8 e 9 della direttiva 2005/29, o, più in generale, «sleale», ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, di tale direttiva, che, per porre fine a tale pratica, conceda al consumatore un periodo di riflessione ragionevole tra le date di sottoscrizione dei contratti di cui trattasi.</p>
--	---	---

5) Sentenze ex art. 267 TFUE – (Pregiudiziali straniere in cui l'Italia ha presentato osservazioni)

AGRICOLTURA		
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Seconda Sezione)

<p><u>C-438/23</u> <u>FRANCIA</u></p> <p>4-ott-24</p>	<p>Regolamento (UE) n. 1169/2011 – Informazioni ai consumatori sugli alimenti – Articolo 2, paragrafo 2, lettere n), o) e p), e articoli 7, 9 e 17 – Pratiche legittime concernenti la denominazione degli alimenti – Denominazioni legali, nomi usuali e nomi descrittivi – Sostituzione di componenti o di ingredienti di un alimento – Articolo 38, paragrafo 1 – Questioni espressamente armonizzate – Misure nazionali che vietano l’uso di denominazioni legate a prodotti animali per designare alimenti contenenti proteine vegetali</p>	<p>1) Gli artt. 7 e 17 del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, nonché l’allegato VI, parte A, punto 4, del regolamento n. 1169/2011, letti alla luce dell’art. 2.2, lettere o) e p), e dell’art. 9.1, lettera a), dello stesso regolamento, devono essere interpretati nel senso che: armonizzano espressamente, ai sensi dell’art. 38.1 di tale regolamento, la protezione dei consumatori dal rischio di essere indotti in errore dall’uso delle denominazioni, diverse da quelle legali, costituite da termini dei settori della macelleria, della salumeria e della pescheria per descrivere, commercializzare o promuovere alimenti contenenti proteine vegetali anziché proteine di origine animale, anche nella loro interezza, e quindi ostano a che uno Stato membro adotti misure nazionali che disciplinino o vietino l’uso di tali denominazioni.</p> <p>2) L’art. 38.1 del regolamento n. 1169/2011 deve essere interpretato nel senso che: l’armonizzazione espressa dichiarata al punto 1 del dispositivo non osta a che uno Stato membro emetta sanzioni amministrative nel caso di mancato rispetto delle prescrizioni e dei divieti risultanti dalle disposizioni di tale regolamento e dalle misure nazionali conformi ad esso. Per contro, tale armonizzazione espressa osta a che uno SM adotti una misura nazionale che stabilisca tenori di proteine vegetali al di sotto dei quali resterebbe consentito l’uso di denominazioni, diverse da quelle legali, costituite da termini provenienti dai settori della macelleria e della salumeria per descrivere, commercializzare o promuovere alimenti contenenti proteine vegetali.</p>
---	--	---

FISCALITA' E DOGANE

Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Terza Sezione)
<p><u>C-717/22</u> <u>C-372/23</u> <u>BULGARIA</u></p> <p>19-dic-24</p>	<p>Unione doganale – Regolamento (UE) n. 952/2013 – Codice doganale dell’Unione – Articolo 15 – Fornitura di informazioni alle autorità doganali – Violazione della normativa doganale – Articolo 42 – Sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive – Decisione quadro 2005/212/GAI – Confisca di beni, strumenti e proventi di reato – Articolo 2, paragrafo 1 – Confisca – Normativa nazionale che prevede l’irrogazione di una sanzione pecuniaria di entità compresa tra il 100% e il 200% del valore in dogana delle merci e la confisca di queste ultime indipendentemente da chi ne sia il proprietario</p>	<p>1) L’art. 15 e l’art. 42.1 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’UE, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale che consente di constatare una violazione della normativa doganale dovuta soltanto a una negligenza, costituita dall’inosservanza della forma appropriata di dichiarazione delle merci trasportate. Per contro, tali disposizioni ostano a che, in circostanze del genere, sia inflitta all’autore di detta violazione una sanzione amministrativa di importo corrispondente, come minimo, al valore in dogana delle merci oggetto di tale violazione.</p> <p>2) L’art. 42, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 952/2013, letto alla luce dell’art. 17.1 della Carta dei diritti fondamentali UE, dev’essere interpretato nel senso che: non osta a una normativa nazionale che prevede, in caso di violazione della normativa doganale, oltre all’irrogazione di una sanzione pecuniaria, la confisca delle merci oggetto di tale violazione qualora queste appartengano a una persona alla quale detta violazione è imputabile, a condizione che il regime di sanzioni applicabili a tale violazione sia, nel suo insieme, conforme al requisito di proporzionalità.</p> <p>3) L’art. 2.1 della decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio, relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato, dev’essere interpretato nel senso che: non si applica a una</p>

		misura di confisca adottata a seguito di una violazione della normativa doganale quando tale violazione non costituisce un reato punibile con una pena privativa della libertà di durata superiore a un anno, bensì un illecito amministrativo.
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Sesta Sezione)
<u>C-601/23</u> <u>SPAGNA</u> 19-dic-24	Articolo 63 TFUE – Libera circolazione dei capitali – Fiscalità – Tassazione dei dividendi – Ritenuta alla fonte – Rimborso della ritenuta alla fonte concesso ai beneficiari di dividendi residenti aventi un risultato negativo alla chiusura dell’esercizio fiscale di percezione dei dividendi – Mancanza di rimborso della ritenuta alla fonte ai beneficiari di dividendi non residenti – Differenza di trattamento – Restrizione – Comparabilità – Giustificazione	L’art. 63 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa applicabile in uno Stato membro in forza della quale i dividendi distribuiti da una società stabilita in un territorio fiscalmente autonomo dello Stato membro in parola sono oggetto di una ritenuta alla fonte che, qualora detti dividendi siano percepiti da una società residente, assoggettata all’imposta sulle società in tale territorio fiscalmente autonomo, equivale ad un acconto su tale imposta e viene interamente rimborsata se quest’ultima società conclude il corrispondente esercizio fiscale con un risultato in perdita, mentre non è previsto alcun rimborso qualora detti dividendi siano percepiti da una società non residente in una medesima situazione.
GIUSTIZIA E DIRITTI FONDAMENTALI		
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Seconda Sezione)
	Politica d’asilo – Regolamento (UE) n. 604/2013 – Articolo 3, paragrafo 2 – Trasferimento del	L’art. 3.2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato

<p><u>C-185/24</u> <u>C-189/24</u> <u>GERMANIA</u></p> <p>19-dic-24</p>	<p>richiedente asilo verso lo Stato membro competente per l'esame della domanda di protezione internazionale – Articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Rischio di un trattamento inumano o degradante – Mezzi e livello di prova del rischio reale di un trattamento inumano o degradante, derivante da carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti nello Stato membro competente – Sospensione, da parte dello Stato membro competente, della presa e della ripresa in carico dei richiedenti asilo</p>	<p>membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, deve essere interpretato nel senso che:</p> <p>non può essere constatato che sussistono, nello Stato membro designato come competente in base ai criteri enunciati dal capo III di tale regolamento, carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, che implicano il rischio di un trattamento inumano o degradante a norma dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali UE, per il solo motivo che tale Stato membro ha sospeso unilateralmente le prese e le riprese in carico di detti richiedenti.</p> <p>Una constatazione del genere può essere effettuata solo in esito ad un'analisi di tutti i dati pertinenti sulla base di elementi oggettivi, attendibili, precisi e opportunamente aggiornati.</p>
MERCATO INTERNO		
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Seconda Sezione)
<p><u>C-650/22</u> <u>BELGIO</u></p>	<p>Mercato interno – Concorrenza – Regolamentazione istituita da una associazione sportiva internazionale ed attuata da essa con il concorso dei suoi membri</p>	<p>1) L'articolo 45 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta a norme che sono state adottate da un'associazione di diritto privato avente lo scopo, in particolare, di disciplinare, organizzare e controllare il calcio a livello mondiale, e che prevedono:</p>

4-ott-24	<p>– Calcio professionistico – Enti di diritto privato dotati di poteri di regolamentazione, di controllo e sanzionatori – Regolamentazione sullo status e sui trasferimenti dei giocatori – Norme riguardanti i contratti di lavoro stipulati tra i club e i giocatori – Risoluzione anticipata di un contratto di lavoro da parte del giocatore – Indennità imposta al giocatore – Responsabilità in solido del nuovo club – Sanzioni – Divieto di rilasciare il certificato internazionale di trasferimento del giocatore e di tesserarlo finché è pendente una controversia connessa alla risoluzione anticipata del contratto di lavoro – Divieto di tesserare altri giocatori – Articolo 45 TFUE – Ostacolo alla libertà di circolazione dei lavoratori – Giustificazione – Articolo 101 TFUE – Decisione di un’associazione di imprese avente per oggetto di impedire o</p>	<p>– in primo luogo, che un giocatore professionista, parte contraente di un contratto di lavoro, al quale è imputata una risoluzione senza giusta causa di tale contratto, e il nuovo club che lo ingaggia a seguito di tale risoluzione, sono responsabili in solido per il pagamento di un’indennità dovuta al club di provenienza per il quale tale giocatore lavorava e che è fissata sulla base di criteri talvolta imprecisi o discrezionali, talvolta privi di nesso oggettivo con il rapporto di lavoro di cui trattasi e talvolta sproporzionati;</p> <p>– in secondo luogo, che, nel caso in cui l’ingaggio del giocatore professionista avvenga durante un periodo protetto in forza del contratto di lavoro che è stato risolto, il nuovo club incorre in una sanzione sportiva consistente nel divieto di tesserare nuovi giocatori per un determinato periodo, a meno che dimostri di non aver istigato tale giocatore a risolvere detto contratto, e</p> <p>– in terzo luogo, che l’esistenza di una controversia connessa a tale risoluzione di contratto osta a che la federazione nazionale di calcio di cui è membro il club di provenienza rilasci il certificato internazionale di trasferimento necessario per il tesseramento del giocatore presso il nuovo club, con la conseguenza che tale giocatore non può partecipare a competizioni di calcio per conto di tale nuovo club, a meno che sia dimostrato che tali norme, come interpretate e applicate nel territorio dell’Unione europea, non si spingono oltre quanto è necessario per perseguire l’obiettivo di garantire la regolarità delle competizioni di calcio tra club, mantenendo un certo grado di stabilità nell’organico dei club di calcio</p>
----------	--	--

	<p>di restringere la concorrenza – Mercato del lavoro – Reclutamento dei giocatori da parte dei club – Mercato delle competizioni di calcio tra club – Partecipazione dei club e dei giocatori alle competizioni sportive – Restrizione della concorrenza per oggetto – Esenzione</p>	<p>professionistico. 2) L'articolo 101 TFUE deve essere interpretato nel senso che tali norme costituiscono una decisione di associazione di imprese che è vietata dal paragrafo 1 di tale articolo e che può beneficiare di un'esenzione ai sensi del paragrafo 3 di detto articolo solo se è dimostrato, mediante argomenti ed elementi di prova convincenti, che tutte le condizioni richieste a tal fine sono soddisfatte.</p>
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Decima Sezione)
<p><u>C-302/23</u> <u>POLONIA</u> 17-ott-24</p>	<p>Mercato interno – Identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche – Regolamento (UE) n. 910/2014 – Articolo 25 – Firme elettroniche – Effetti giuridici e valore probatorio nell'ambito del procedimento giurisdizionale – Normativa nazionale che consente il deposito, per via elettronica, di atti processuali firmati elettronicamente presso gli organi giurisdizionali – Necessità per tali organi giurisdizionali di disporre di un sistema informatico adeguato</p>	<p>L'art. 2, par. 1 e 3, nonché l'art. 25.1 del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE, devono essere interpretati nel senso che: non ostano a una normativa nazionale in forza della quale un atto processuale può essere depositato presso un organo giurisdizionale, per via elettronica, e firmato elettronicamente, solo qualora tale organo giurisdizionale disponga di un sistema informatico adeguato e il deposito sia effettuato per mezzo di tale sistema.</p>

TUTELA DEI CONSUMATORI

Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Terza Sezione)
<p><u>C-76/22</u> <u>POLONIA</u></p> <p>17-ott-24</p>	<p>Tutela dei consumatori – Direttiva 2014/17/UE – Contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali – Articolo 25, paragrafo 1 – Rimborso anticipato – Diritto del consumatore a una riduzione del costo totale del credito – Articolo 4, punto 13 – Nozione di “costo totale del credito per il consumatore” – Costi dipendenti dalla durata del contratto – Commissione connessa alla concessione del credito pagabile al momento della conclusione del contratto – Metodo di calcolo della riduzione</p>	<p>1) L’art. 25.1 della direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010, dev’essere interpretato nel senso che: in assenza di informazioni fornite dal creditore che consentano a un giudice nazionale di verificare se una commissione prelevata al momento della conclusione di un contratto di credito ipotecario rientri nella categoria dei costi che sono indipendenti dalla durata di tale contratto, detto giudice deve ritenere che tale commissione sia coperta dal diritto alla riduzione del costo totale del credito di cui a tale disposizione.</p> <p>2) L’art. 25.1 della direttiva 2014/17 dev’essere interpretato nel senso che da tale disposizione non deriva alcun metodo di calcolo specifico che consenta di determinare l’importo della riduzione del costo totale del credito di cui a detta disposizione.</p>

TUTELA DATI PERSONALI

Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Quarta Sezione)
	<p>Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Regolamento</p>	<p>1) L’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al</p>

<p><u>C-446/21</u> <u>AUSTRIA</u></p> <p>4-ott-24</p>	<p>(UE) 2016/679 – Social network online – Condizioni generali di utilizzo relative ai contratti conclusi tra una piattaforma digitale e un utente – Pubblicità personalizzata – Articolo 5, paragrafo 1, lettera b) – Principio della limitazione della finalità – Articolo 5, paragrafo 1, lettera c) – Principio della minimizzazione dei dati – Articolo 9, paragrafi 1 e 2 – Trattamento di categorie particolari di dati personali – Dati relativi all’orientamento sessuale – Dati personali resi pubblici dall’interessato</p>	<p>trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), dev’essere interpretato nel senso che: il principio della «minimizzazione dei dati», da esso previsto, osta a che tutti i dati personali che un responsabile del trattamento, come il gestore di una piattaforma di social network online, ha ottenuto dall’interessato o da terzi e che sono stati raccolti sia su tale piattaforma che al di fuori di essa, siano aggregati, analizzati ed elaborati a fini di pubblicità mirata, senza limitazione temporale e senza distinzione basata sulla natura di tali dati.</p> <p>2) L’articolo 9, paragrafo 2, lettera e), del regolamento 2016/679 dev’essere interpretato nel senso che: la circostanza che una persona si sia espressa sul proprio orientamento sessuale in occasione di una tavola rotonda aperta al pubblico non autorizza il gestore di una piattaforma di social network online a trattare altri dati relativi all’orientamento sessuale di detta persona, ottenuti, eventualmente, al di fuori di tale piattaforma a partire da applicazioni e da siti Internet di partners terzi, al fine dell’aggregazione e dell’analisi di detti dati, per proporre a tale persona della pubblicità personalizzata.</p>
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Nona Sezione)
<p><u>C-621/22</u> <u>PAESI BASSI</u></p>	<p>Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 – Articolo 5, paragrafo 1, lettera a) – Liceità del trattamento – Articolo 6,</p>	<p>L’art. 6.1, primo comma, lettera f), del regolamento (UE) 2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei dati), deve essere interpretato nel senso che: un trattamento di dati personali consistente nella comunicazione a titolo oneroso di dati personali dei membri di una federazione sportiva, al fine di soddisfare un interesse commerciale del titolare del trattamento, può essere</p>

<p>4-ott-24</p>	<p>paragrafo 1, primo comma, lettera f) – Necessità del trattamento per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi – Nozione di “legittimo interesse” – Interesse commerciale – Federazione sportiva – Comunicazione agli sponsor a titolo oneroso dei dati personali dei membri di una federazione sportiva senza il consenso di questi ultimi</p>	<p>considerato necessario ai fini del legittimo interesse perseguito da tale titolare, ai sensi di detta disposizione, solo a condizione che tale trattamento sia strettamente necessario alla realizzazione del legittimo interesse in questione e che, alla luce di tutte le circostanze pertinenti, non prevalgano su tale legittimo interesse gli interessi o le libertà e i diritti fondamentali dei suddetti membri. Sebbene detta disposizione non esiga che un interesse siffatto sia determinato dalla legge, essa richiede che il legittimo interesse invocato sia lecito.</p>
<p>Causa</p>	<p>Oggetto</p>	<p>Dispositivo della CGUE (Ottava Sezione)</p>
<p><u>C-65/23</u> <u>GERMANIA</u></p> <p>19-dicembre-24</p>	<p>Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 – Articolo 88, paragrafi 1 e 2 – Trattamento di dati nell’ambito dei rapporti di lavoro – Dati personali dei dipendenti – Norme più specifiche previste da uno Stato membro in forza di tale articolo 88 – Obbligo di rispettare l’articolo 5, l’articolo 6, paragrafo 1, nonché l’articolo 9, paragrafi 1 e 2, di tale</p>	<p>1) L’art. 88, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei dati), dev’essere interpretato nel senso che: una disposizione nazionale avente ad oggetto il trattamento di dati personali ai fini dei rapporti di lavoro e adottata in forza dell’art. 88.1 di tale regolamento deve avere l’effetto di vincolare i suoi destinatari a rispettare non solo i requisiti derivanti dall’art. 88.2 di tale regolamento, ma anche quelli che discendono dall’art. 5, dall’art. 6.1, nonché dall’art. 9, paragrafi 1 e 2, dello stesso.</p> <p>2) L’art. 88.1 del regolamento 2016/679 dev’essere interpretato nel senso che: qualora un contratto collettivo rientri nell’ambito di applicazione di tale disposizione, il margine di discrezionalità di cui dispongono le parti di tale contratto per determinare il carattere «necessario» di un trattamento di dati personali, ai</p>

	regolamento – Trattamento in base ad un contratto collettivo – Margine di discrezionalità delle parti del contratto collettivo sulla necessità del trattamento dei dati personali previsto da quest'ultimo – Portata del sindacato giurisdizionale	sensi dell'art. 5, dell'art. 6.1, nonché dell'art. 9, paragrafi 1 e 2, di tale regolamento, non impedisce al giudice nazionale di esercitare un controllo giurisdizionale completo al riguardo.
--	--	--

6) Sentenze emesse da organi giurisdizionali dell'Unione europea i cui effetti hanno una rilevanza nell'ordinamento italiano

CITTADINANZA		
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Grande Sezione)
<u>C-4/23</u> <u>ROMANIA</u>	Cittadinanza dell'Unione – Articoli 20 e 21 TFUE – Articoli 7 e 45 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Diritto di libera circolazione e di libero soggiorno nel territorio	L'articolo 20 e l'articolo 21, paragrafo 1, TFUE, letti alla luce degli articoli 7 e 45 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, devono essere interpretati nel senso che: ostano a una normativa di uno Stato membro che non consente di riconoscere e di annotare nell'atto di nascita di un cittadino di tale Stato membro il cambiamento di prenome e di identità di genere

4-ott-24	degli Stati membri – Cittadino dell’Unione che ha legalmente acquisito, durante l’esercizio di tale diritto e nel corso del suo soggiorno in un altro Stato membro, il cambiamento del suo prenome e della sua identità di genere – Obbligo per lo Stato membro d’origine di riconoscere e di annotare nell’atto di nascita tale cambiamento di prenome e di identità di genere – Normativa nazionale che non consente un siffatto riconoscimento e una siffatta annotazione, costringendo l’interessato ad avviare un nuovo procedimento, di tipo giudiziario, di cambiamento di identità di genere nello Stato membro d’origine – Incidenza del recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea	legalmente acquisito in un altro Stato membro durante l’esercizio della sua libertà di circolazione e di soggiorno, con la conseguenza di costringerlo ad avviare un nuovo procedimento, di tipo giudiziario, per il cambiamento di identità di genere in tale primo Stato membro, procedimento che prescinde da tale cambiamento già legalmente acquisito in tale altro Stato membro. Al riguardo, è irrilevante il fatto che la domanda di riconoscimento e di annotazione del cambiamento di prenome e di identità di genere sia stata presentata in tale primo Stato membro in una data in cui il recesso dall’Unione europea dell’altro Stato membro aveva già avuto effetto.
GIUSTIZIA E DIRITTI FONDAMENTALI		
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Grande Sezione)
	Politica d’asilo – Protezione	1) L’articolo 37, della direttiva 2013/32/UE del Parlamento

<p><u>C-406/22</u> <u>REP. CECA</u></p> <p>4-ott-24</p>	<p>internazionale – Direttiva 2013/32/UE – Procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale – Articoli 36 e 37 – Nozione di “paese di origine sicuro” – Designazione – Allegato I – Criteri – Articolo 46 – Diritto a un ricorso effettivo – Esame, da parte del giudice, della designazione di un paese terzo come paese di origine sicuro</p>	<p>europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, in combinato disposto con l’allegato I della stessa direttiva, dev’essere interpretato nel senso che:</p> <p>un paese terzo non cessa di soddisfare i criteri che gli consentono di essere designato come paese di origine sicuro per il solo motivo che si avvale del diritto di derogare agli obblighi previsti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, in applicazione dell’articolo 15 di tale convenzione, le autorità competenti dello Stato membro che ha proceduto a siffatta designazione devono tuttavia valutare se le condizioni di attuazione di tale diritto siano atte a mettere in discussione detta designazione.</p> <p>2) L’articolo 37 della direttiva 2013/32 dev’essere interpretato nel senso che: esso osta a che un paese terzo possa essere designato come paese di origine sicuro allorché talune parti del suo territorio non soddisfano le condizioni sostanziali di siffatta designazione, enunciate all’allegato I di detta direttiva.</p> <p>3) L’articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dev’essere interpretato nel senso che: quando un giudice è investito di un ricorso avverso una decisione di rigetto di una domanda di protezione internazionale esaminata nell’ambito del regime speciale applicabile alle domande presentate dai richiedenti provenienti da paesi terzi designati come paese di origine sicuro, conformemente all’articolo 37 di tale direttiva, tale giudice, nell’ambito dell’esame completo ed <i>ex nunc</i> imposto dal suddetto articolo 46, paragrafo 3, deve rilevare, sulla base degli elementi del</p>
---	---	---

		fascicolo nonché di quelli portati a sua conoscenza nel corso del procedimento dinanzi ad esso, una violazione delle condizioni sostanziali di siffatta designazione, enunciate all'allegato I di detta direttiva, anche se tale violazione non è espressamente fatta valere a sostegno di tale ricorso.
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Quarta Sezione)
<u>C-134/23</u> <u>GRECIA</u> 4-ott-24	Riconoscimento della protezione internazionale – Direttiva 2013/32/UE – Articolo 38 – Articolo 18 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Concetto di “paese terzo sicuro” – Qualificazione della Repubblica di Turchia come “paese terzo sicuro” – Riammissione dei richiedenti protezione internazionale nel paese terzo – Diniego	L'articolo 38 della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, letto alla luce dell'articolo 18 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, deve essere interpretato nel senso che: esso non osta alla normativa di uno Stato membro che designa un paese terzo come generalmente sicuro per determinate categorie di richiedenti protezione internazionale, in una situazione in cui tale paese terzo, nonostante l'obbligo giuridico cui è soggetto, abbia sospeso, in via generale e senza prevedibili prospettive di evoluzione in senso contrario, l'ammissione o la riammissione di tali richiedenti nel suo territorio.
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Grande Sezione)
<u>C-633/22</u> <u>FRANCIA</u> 4-ott-24	Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento (CE) n. 44/2001 – Articoli 34 e 45 – Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni –	L'articolo 34, punto 1, e l'articolo 45 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, letto in combinato disposto con l'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, devono essere interpretati nel senso che l'esecuzione di una sentenza che condanna una società editrice di un quotidiano e uno dei suoi giornalisti al risarcimento del danno morale subito da un club sportivo e da uno dei membri della sua

	Revoca di una dichiarazione di esecutività di decisioni – Motivi di diniego – Ordine pubblico dello Stato membro richiesto – Condanna di un quotidiano e di uno dei suoi giornalisti per lesione della reputazione di un club sportivo – Risarcimento danni – Articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Libertà di stampa	equipe medica a causa di una lesione della loro reputazione dovuta a un’informazione che li riguarda pubblicata da tale quotidiano deve essere negata qualora comporti una violazione manifesta della libertà di stampa, quale sancita all’articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali e, quindi, una violazione dell’ordine pubblico dello Stato membro richiesto.
MERCATO INTERNO		
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Grande Sezione)
<u>C-548/21</u> <u>AUSTRIA</u> 19-dic-24	Articolo 49 TFUE – Libertà di stabilimento – Articolo 63 TFUE – Libera circolazione dei capitali – Determinazione della libertà di circolazione applicabile – Servizi nel mercato interno – Direttiva 2006/123/CE – Articolo 15 – Obblighi relativi alla detenzione del capitale di una società – Partecipazione di un investitore puramente finanziario al capitale di una società professionale di avvocati – Revoca dell’iscrizione	L’art. 15.2, lett. c), e l’art. 15.3 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, nonché l’articolo 63 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale che, a pena di cancellazione dall’ordine forense della società di avvocati interessata, vieta che quote sociali di tale società siano trasferite a un investitore puramente finanziario che non intenda esercitare in detta società un’attività professionale prevista da tale normativa.

	di tale società all'Ordine degli avvocati a causa di tale partecipazione – Restrizioni alla libertà di stabilimento e alla libera circolazione dei capitali – Giustificazioni fondate sulla tutela dell'indipendenza degli avvocati e dei destinatari di servizi legali – Necessità – Proporzionalità	
TUTELA DATI PERSONALI		
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Grande Sezione)
<u>C-548/21</u> <u>AUSTRIA</u> 4-ott-24	Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati – Direttiva (UE) 2016/680 – Articolo 3, punto 2 – Nozione di “trattamento” – Articolo 4 – Principi relativi al trattamento dei dati personali – Articolo 4, paragrafo 1, lettera c) – Principio della “minimizzazione dei dati” – Articoli 7, 8 e 47 nonché articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei	1) L’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, letto alla luce degli articoli 7 e 8 nonché dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dev’essere interpretato nel senso che: esso non osta a una normativa nazionale che concede alle autorità competenti la possibilità di accedere ai dati contenuti in un telefono cellulare, a fini di prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento di reati in generale, se tale normativa: – definisce in modo sufficientemente preciso la natura o le

	<p>diritti fondamentali dell'Unione europea – Requisito secondo il quale le limitazioni all'esercizio di un diritto fondamentale devono essere “previste dalla legge” – Proporzionalità – Valutazione della proporzionalità alla luce di tutti gli elementi pertinenti – Controllo preventivo da parte di un giudice o di un'autorità amministrativa indipendente – Articolo 13 – Informazioni da rendere disponibili o da fornire all'interessato – Limiti – Articolo 54 – Diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo nei confronti del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento – Indagine di polizia in materia di traffico di stupefacenti – Tentativo di sblocco di un telefono cellulare da parte delle autorità di polizia per accedere, ai fini dell'indagine, ai dati contenuti in tale telefono</p>	<p>categorie dei reati in questione,</p> <ul style="list-style-type: none"> – garantisce il rispetto del principio di proporzionalità, e – subordina l'esercizio di tale possibilità, salvo in casi di urgenza debitamente comprovati, ad un controllo preventivo di un giudice o di un organo amministrativo indipendente. <p>2) Gli articoli 13 e 54 della direttiva 2016/680, letti alla luce dell'articolo 47 e dell'articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali, devono essere interpretati nel senso che: ostano a una normativa nazionale che autorizza le autorità competenti a tentare di accedere a dati contenuti in un telefono cellulare senza informare l'interessato, nell'ambito dei procedimenti nazionali applicabili, dei motivi sui quali si fonda l'autorizzazione ad accedere a tali dati, rilasciata da un giudice o da un organo amministrativo indipendente, a partire dal momento in cui la comunicazione di tale informazione non rischia più di compromettere i compiti spettanti a dette autorità in forza di tale direttiva.</p>
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Prima Sezione)
	Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei	1) L'art. 21.2, della direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa ad alcuni aspetti di diritto

C-200/23
BULGARIA

4-ott-24

dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 – Pubblicazione, nel registro del commercio, di un contratto di società contenente dati personali – Direttiva (UE) 2017/1132 – Dati personali non obbligatori – Assenza di consenso da parte della persona interessata – Diritto alla cancellazione – Danno morale

societario, deve essere interpretato nel senso che: esso non impone ad uno Stato membro l'obbligo di consentire la pubblicità, nel registro del commercio, di un contratto di società soggetto alla pubblicità obbligatoria prevista da tale direttiva e contenente dati personali diversi dai dati personali minimi richiesti, la cui pubblicazione non è richiesta dal diritto di tale Stato membro.

2) Il regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati, in particolare l'art. 4, punti 7 e 9 dello stesso, deve essere interpretato nel senso che: l'autorità responsabile della tenuta del registro del commercio di uno Stato membro che pubblica, in tale registro, i dati personali contenuti in un contratto di società soggetto all'obbligo di pubblicità previsto dalla direttiva 2017/1132, che le è stato trasmesso nell'ambito di una domanda di iscrizione della società in questione nel suddetto registro, è tanto «destinatario» di tali dati quanto, soprattutto nei limiti in cui li mette a disposizione del pubblico, «titolare del trattamento» di detti dati, ai sensi di tale disposizione, anche qualora tale contratto contenga dati personali non richiesti da tale direttiva o dal diritto di tale SM.

3) La direttiva 2017/1132, in particolare il suo art. 16, nonché l'art. 17 del regolamento 2016/679 devono essere interpretati nel senso che: ostano a una normativa o a una prassi di uno Stato membro che conduca l'autorità responsabile della tenuta del registro del commercio di tale SM a respingere qualsiasi domanda di cancellazione di dati personali, non richiesti da tale direttiva o dal diritto di detto Stato membro, contenuti in un contratto di società pubblicato in detto registro, qualora non sia stata fornita a tale autorità una copia di detto contratto che ometta siffatti dati, contrariamente a quanto previsto nelle modalità procedurali

stabilite dalla normativa stessa.

4) L'art. 4, punto 1, del regolamento 2016/679 deve essere interpretato nel senso che la firma autografa di una persona fisica rientra nella nozione di «dato personale» ai sensi di tale disposizione.

5) L'art. 82.1 del regolamento 2016/679 deve essere interpretato nel senso che: una perdita del controllo di durata limitata, da parte dell'interessato, sui suoi dati personali, a causa della messa a disposizione del pubblico di tali dati, online, nel registro del commercio di uno Stato membro, può essere sufficiente a cagionare un «danno immateriale», purché tale persona dimostri di aver effettivamente subito un siffatto danno, per quanto minimo, senza che tale nozione di «danno immateriale» richieda la dimostrazione che sussistono ulteriori conseguenze negative tangibili.

6) L'art. 82.3 del regolamento 2016/679 deve essere interpretato nel senso che: un parere dell'autorità di controllo di uno SM, emesso sulla base dell'art. 58.3, lett. b), di tale regolamento, non è sufficiente ad esonerare dalla responsabilità, ai sensi dell'art. 82.2 di detto regolamento, l'autorità responsabile della tenuta del registro del commercio di tale SM avente la qualità di «titolare del trattamento» ai sensi dell'art. 4, punto 7, del regolamento medesimo.